



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

### PROTOCOLLO MESSA ALLA PROVA

Il presente elaborato costituisce un breve *vademecum* contenente linee guida di carattere operativo finalizzate ad agevolare e rendere uniforme l'applicazione dell'istituto della messa alla prova da parte dei soggetti interessati (precipuaemente magistrati, avvocati e funzionari dell'U.E.P.E.).

Esse sono state redatte all'esito di un incontro del Gruppo di Lavoro composto da membri del dibattimento penale e dell'ufficio G.I.P., rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale, dalla dott.ssa Santina Spanò, dirigente dell'Ufficio Esecuzioni Penali di Alessandria, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica.

Il procedimento di messa alla prova si articola in una sequenza procedimentale caratterizzata da alcune fasi che si possono così brevemente riassumere:

- il difensore presenta all'U.E.P.E. competente per territorio la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento
- istanza di ammissione al giudice, che effettuerà un vaglio preliminare di ammissibilità, verificando che non sussistano cause ostative, e inoltrerà all'U.E.P.E. l'ordinanza con cui chiede l'elaborazione del programma (evitando così la predisposizione di programmi superflui);
- l'U.E.P.E. elabora il programma;
- il giudice ammette formalmente la M.A.P.

#### L'ISTANZA RIVOLTA ALL'UEPE

L'imputato - o il suo difensore - formula all'U.E.P.E. la richiesta di elaborazione di un programma. La richiesta va sottoscritta personalmente dall'imputato, o dal difensore munito di procura speciale, e presentata presso l'ufficio dell'U.E.P.E. competente per territorio in relazione al luogo di domicilio/dimora dell'imputato, che rilascerà la relativa attestazione di ricevuta.

L'istanza dovrà essere formulata mediante l'allegato modulo e dovrà contenere:

- i dati anagrafici dell'assistito, comprensivi di recapiti telefonici e *mail*;
- i dati del procedimento;
- la residenza o dimora effettiva (per verificare la competenza territoriale dell'U.E.P.E.);
- i dati relativi alla situazione familiare e lavorativa del richiedente;
- le indicazioni relative all'eventuale risarcimento corrisposto alla persona offesa ovvero alla proposta risarcitoria.

#### LA RICHIESTA DI MESSA ALLA PROVA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Alla prima udienza il difensore dovrà depositare al giudice:

- 1) procura speciale (a meno che, ovviamente, non sia presente personalmente il proprio assistito);
- 2) richiesta formalizzata all'U.E.P.E. mediante apposito modulo (allegato al presente protocollo);

- 3) autocertificazione dell'imputato di non aver beneficiato in precedenza dell'istituto della M.A.P. e di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti;
- 4) indicazione di una dimora stabile dell'indagato/imputato, anche diversa dalla residenza anagrafica (necessaria per accertare l'U.E.P.E. territorialmente competente);
- 5) fotocopia documento d'identità dell'indagato/imputato, in corso di validità;
- 6) dichiarazione attestante l'eventuale risarcimento del danno già effettuato ovvero l'eventuale disponibilità a provvedervi.

In questa fase non dovrà essere necessariamente allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto l'individuazione dello stesso potrà essere effettuata sino al momento della formulazione del programma d'intesa con l'U.E.P.E.

Ove non vi fosse il tempo necessario per presentare la richiesta all'U.E.P.E. prima della celebrazione dell'udienza, potrà essere richiesto un rinvio al fine di porre in essere le formalità di cui al presente paragrafo.

### RISARCIMENTO DEL DANNO

L'avvenuto risarcimento del danno **non è condizione essenziale** per poter accedere all'istituto. Dell'eventuale risarcimento si terrà conto, ai sensi del disposto dell'art. 464 *bis* co. 4 lett. b) c.p.p. in sede di elaborazione del programma, anche ai fini della determinazione della durata della messa alla prova.

Il risarcimento del danno potrà essere perfezionato **fino al termine del programma**.

In ogni caso, il risarcimento non compete all'imputato laddove si tratti di un danno conseguente a reato stradale o lesioni colpose in ambito lavorativo, coperto da assicurazione.

### ADEMPIMENTI DEL GIUDICE

Il giudice, all'udienza fissata, effettua una **verifica preliminare** valutando che:

- a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 *quater* c.p.p. e 168 *bis* c.p., ossia si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (Cass. Pen. Sez. U, Sentenza n. 36272 del 31/03/2016), ovvero di uno dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del c.p.p.; l'indagato/imputato abbia espresso il consenso; l'indagato/imputato non sia stato già ammesso alla M.A.P.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;
- c) possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato/imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata della disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso) - che questi **“si asterrà dal commettere ulteriori reati”**. Ai fini di una valutazione prognostica di non reiterazione di reati si terrà conto non soltanto dei precedenti penali, soprattutto se aventi a oggetto reati della stessa indole, ma anche del tempo in cui sono stati commessi, evitando di attribuire rilevanza determinante ai precedenti risalenti nel tempo, a meno che il numero dei reati sia tale da significare una concreta e attuale pericolosità sociale del soggetto.

### PROVVEDIMENTI ALL'ESITO DELLA MESSA ALLA PROVA

Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) **pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.**;
- b) dichiara **inammissibile** la richiesta;
- c) **richiede all'U.E.P.E. di formulare il programma trattamentale e fissa la nuova udienza (a distanza di circa sei mesi)**, disponendo la citazione dell'eventuale p.o. per tale data e sospendendo la prescrizione. La cancelleria provvederà a trasmettere l'ordinanza all'U.E.P.E.

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto non indispensabile l'effettuazione da parte dell'U.E.P.E. dell'indagine socio-familiare per l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova in tutti i procedimenti, limitando tale incumbente ai soli casi più delicati segnalati dall'autorità giudiziaria (ad esempio in caso di recidiva o altre situazioni problematiche), ovvero ritenuti tali dall'operatore dell'U.E.P.E. In ogni caso, l'U.E.P.E. darà sintetica contezza, nel programma di trattamento, di tutte le informazioni ritenute utili.

Una volta redatto il programma di trattamento con le prescrizioni previste, l'U.E.P.E. lo trasmetterà all'autorità giudiziaria, al difensore richiedente e al pubblico ministero **almeno sette giorni prima** dell'udienza fissata.

#### L'AMMISSIONE DELL'IMPUTATO ALLA M.A.P.

Una volta ricevuta la proposta di programma trattamentale da parte dell'U.E.P.E., il giudice, all'udienza fissata, sentite le parti e la persona offesa, se presente, dispone, con ordinanza, la sospensione del processo con messa alla prova (vedi modello allegato al presente protocollo condiviso con il Gruppo di lavoro).

Nell'ordinanza dovrà essere indicato:

- il **periodo complessivo** della MAP (nel rispetto della tabella elaborata d'intesa con il gruppo di lavoro, parametrato alla **media settimanale di 6 ore di L.P.U.**), specificando la durata in ore;
- le relative **prescrizioni** (che potranno coincidere con quelle indicate dall'U.E.P.E. o essere modificate e integrate). In particolare il giudice potrà fissare un termine entro cui adempiere agli obblighi risarcitori e alle condotte riparatorie;
- **Pudienza** in cui verrà valutata la messa alla prova con l'adozione dei provvedimenti conseguenti (a tal fine occorre tenere presente che l'U.E.P.E., al termine dei lavori, ha necessità di un paio di mesi per redigere la relazione conclusiva: pertanto, bisogna rinviare per un termine pari, quantomeno, alla durata dei lavori più 3 mesi (1 mese per la sottoscrizione del verbale e l'inizio della messa alla prova e ulteriori 2 mesi necessari all'U.E.P.E. per redigere la relazione).

Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'ammesso **entro un mese** dall'emissione dell'ordinanza, che dovrà essere tempestivamente trasmessa all'U.E.P.E. a cura della cancelleria.

E' opportuno che l'ente individuato per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità **sia convenzionato con il tribunale**: laddove venga individuato un ente non convenzionato, sarà onere dell'U.E.P.E. verificare l'obbligatoria copertura assicurativa, dandone atto nel programma trattamentale.

L'U.E.P.E. s'impegna a comunicare alla A.G. **soltanto le trasgressioni al programma** (non invierà, invece, gli aggiornamenti con cadenza trimestrale per non appesantire inutilmente il lavoro di detto ufficio: se tutto procede come da programma, tali relazioni intermedie sono del tutto superflue) e s'impegna, altresì, a comunicare **la relazione finale almeno 7 giorni** prima dell'udienza fissata per la verifica, per consentire al giudice di esaminarla in tempo utile. Nel caso di adempimento parziale da parte dell'ammesso, l'U.E.P.E. indicherà le ore di lavori di pubblica utilità fino a quel momento espletate.

#### DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

Il **periodo massimo** di durata è stato individuato in **18 mesi** a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, per consentire al giudice la rimodulazione in relazione alle concrete circostanze del fatto.

Il **periodo minimo** di durata della messa alla prova è stato fissato dal Gruppo di lavoro in **due mesi**.

E' stata condivisa dal Gruppo di lavoro la tabella di seguito riportata calcolata sulla base di una disponibilità di **6 ore settimanali** (laddove la prestazione di lavoro settimanale fosse inferiore o superiore, occorrerà parametrare la durata in modo da rispettare il *range* di ore complessivo indicato in parentesi):

- reati puniti con sola pena pecuniaria: da mesi 2 a mesi 3 (da 48 a 72 ore);
- reati puniti con pena detentiva alternativa a quella pecuniaria: da mesi 3 a mesi 4 (da 72 a 96 ore);
- reati puniti con pena detentiva fino a anni 1, sola o congiunta a quella pecuniaria: da mesi 5 a mesi 7 (da 120 ore a 168 ore);
- reati puniti con pena detentiva fino a anni 2, sola o congiunta a quella pecuniaria: da mesi 6 a mesi 8 (da 144 ore a 192 ore);
- reati puniti con pena detentiva fino a anni 3, sola o congiunta a quella pecuniaria: da mesi 7 a mesi 11 (da 168 ore a 264 ore);
- reati puniti con pena detentiva fino a anni 4, sola o congiunta a quella pecuniaria: da mesi 9 a mesi 14 (da 216 ore a 336 ore);
- reati puniti con pena detentiva superiore ad anni 4 di cui all'art. 550, 2° c. c.p.p., sola o congiunta a quella pecuniaria: da mesi 12 a mesi 18 (da 288 a 432 ore).

### ESITO DEL PROGRAMMA

Il giudice, all'udienza fissata, in caso di:

a) esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza (disponendo la trasmissione dei atti al Prefetto territorialmente competente laddove debbano essere applicate eventuali sanzioni amministrative accessorie, come avviene per i reati in materia di guida in stato di ebbrezza);

b) grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo, indicando il periodo di prova effettivamente espletato (ai fini di determinare il "pre-sofferto" ai sensi dell'art. 657 *bis* c.p.p.).

**In entrambi i casi il giudice deve disporre la trasmissione della sentenza estintiva o dell'ordinanza di revoca della messa alla prova all'U.E.P.E.**


c) laddove l'imputato, per cause a lui imputabili, non sia riuscito a terminare le ore di L.P.U. entro il termine fissato e sussistano gravi motivi, il giudice **può prorogare il termine.**

**Allegato 1:** modello istanza all'U.E.P.E.

**Allegato 2:** modello ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Alessandria, 21 luglio 2021

Dott. Antonio Marozzo  
Presidente del Tribunale di Alessandria




Dott. Enrico Luigi Tito Cieri  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria



Avv. Paolo Ponzio  
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria



Avv. Roberto Cavallone  
Presidente della Camera Penale di Alessandria



Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

domiciliato in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_

Il sottoscritto difensore di \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Domiciliato in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Munito di allegata procura speciale ex art. 464 bis, comma III,  
c.p.p.

CHIEDE

l'elaborazione del programma di trattamento per la sospensione del  
procedimento con messa alla prova, ai sensi della legge n. 67 del  
28.04.2014. art. 168bis c.p. E 464 bis c.p.p.

Lo scrivente dichiara:

- 1) la seguente situazione familiare

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2) di svolgere la seguente attività:

Lavoratore presso \_\_\_\_\_

Studente presso \_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_

- 3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità:

a) presso \_\_\_\_\_

b) da individuare con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna \_\_\_\_\_

4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie tendenti al risarcimento del danno e/o a elidere o ad attenuare le conseguenze del reato: \_\_\_\_\_

5) di essere disponibile ad un percorso di mediazione con la persona offesa: \_\_\_\_\_

6) di essere in contatto con SERT \_\_\_\_\_

Altri Servizi \_\_\_\_\_

7) Altro \_\_\_\_\_

Allega:

- Avviso di conclusione delle indagini preliminari
- Avviso di fissazione dell'udienza preliminare
- Decreto di rinvio a giudizio
- Decreto di citazione diretta a giudizio
- Decreto penale
- Verbale di elezione di domicilio
- Nomina del difensore (o procura speciale)
- Altro: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

N. / R.G.N.R.  
N. / R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA

**ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO  
CON MESSA ALLA PROVA**

- artt. 168 *bis/ quater* c.p.; 464 *bis/ nonies* c.p.p.; 141 *ter* n. att. c.p.p. -

Il giudice

vista la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata per conto di:

residente in

difeso di                      dall'Avv.                      , del Foro di

rilevato:

- che l'indagato/imputato ha avanzato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e con riferimento al reato di cui all'art.                      , richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., 464 *bis* c.p.p.;
- che l'istanza è corredata da un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di                      ;

sentite le parti all'odierna udienza e preso atto del parere favorevole espresso dal pubblico ministero;

considerato che:

- il reato in esame rientra nella previsione di cui all'art. 168 *bis* c.p.;
- non ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;
- non sussistono, allo stato, i presupposti per pervenire ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
- appare corretta la qualificazione giuridica dei fatti;
- non risulta che l'indagato/imputato abbia già usufruito in altro procedimento della sospensione con messa alla prova
- può ritenersi correttamente formulabile una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'indagato/imputato dal commettere ulteriori reati (es: in quanto incensurato/considerato che i reati commessi dal prevenuto risultano risalenti nel tempo e di altra natura rispetto a quello per cui si procede/considerato che, nonostante i numerosi precedenti penali, le condizioni soggettive dell'indagato/imputato, che attualmente svolge regolare attività lavorativa e ha superato i pregressi problemi connessi alla condizione di tossicodipendenza, consentono di formulare una prognosi favorevole rispetto al fatto che il predetto potrà astenersi, nel prosieguo, dal commettere ulteriori reati);

valutato che il programma di trattamento presentato sia idoneo, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., senza necessità di modifiche o integrazioni ex art. 464 *quater* co. 4 c.p.p., alla risocializzazione del prevenuto, in quanto comporta l'affidamento del l'indagato/imputato al servizio sociale per lo svolgimento del programma, con annesse prescrizioni che la persona

sottoposta dovrà puntualmente osservare, relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai contatti con l'U.E.P.E., alla dimora, all'occupazione, al rispetto della norme sociali;

**Laddove vi sia una persona offesa e un danno risarcibile:**

rilevato che, come si evince dalla documentazione allegata, l'indagato/imputato ha provveduto a risarcire integralmente il danno arrecato /rilevato che l'indagato/imputato, impossibilitato a risarcire integralmente il danno (a causa delle precarie condizioni economiche evincibili dalla documentazione prodotta dal difensore), ha comunque provveduto/si è impegnato a provvedere al risarcimento parziale, corrispondendo alla persona offesa l'importo di \_\_\_\_\_ e ha espressamente rinunciato a contestare l'an della responsabilità civile per il fatto oggetto di contestazione;

valutato, di conseguenza, che sussistano le condizioni per disporre la messa in prova dell'indagato/imputato mediante affidamento al servizio sociale;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 168 *bis* ss. c.p., 464 *bis* ss. c.p.p., 141 *bis* ss. n. att. c.p.p.

DISPONE la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di \_\_\_\_\_ per il periodo di \_\_\_\_\_ - decorrente dalla sottoscrizione da parte dell'indagato/imputato del verbale di messa alla prova - sospensione finalizzata all'esecuzione del programma allegato, che deve intendersi parte integrante del provvedimento, e che prevede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, per **complessive 6 ore settimanali**, e ulteriori prescrizioni connesse che la persona sottoposta dovrà puntualmente osservare, relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai contatti con l'U.E.P.E., alla dimora, all'occupazione, al mantenimento di condotte improntate alla legalità;

DISPONE che nell'eventualità in cui l'indagato/imputato sospenda temporaneamente il programma per cause a lui non addebitabili (ad esempio a causa di un periodo di malattia), il periodo di messa alla prova venga proporzionalmente prorogato fino all'espletamento di **complessive \_\_\_\_\_ ore di lavoro di pubblica utilità**.

AFFIDA l'indagato/imputato all'U.E.P.E. di \_\_\_\_\_ per lo svolgimento - anche in collaborazione con il Servizio Sociale competente e/o con i Servizi specialistici del territorio - delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno funzionali alla presa in carico e alla realizzazione del progetto.

IMPONE all'affidato di svolgere la propria attività lavorativa con diligenza, riferendone gli sviluppi all'U.E.P.E. competente.

DISPONE che il verbale di messa alla prova sia sottoscritto dal rappresentante dell'U.E.P.E. e dall'indagato/imputato entro e non oltre un mese dal ricevimento della presente ordinanza e sia immediatamente trasmesso alla cancelleria di questo giudice per l'inserimento nel fascicolo processuale: il periodo della sospensione decorre dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

DISPONE che, durante l'esecuzione della messa alla prova, il corso della prescrizione del reato resti sospeso.

DISPONE che l'U.E.P.E. di \_\_\_\_\_, alla scadenza del periodo di prova, trasmetta una relazione conclusiva dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima, che dovrà essere depositata in Cancelleria almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica.



FISSA l'udienza ex art. 464 *septies* c.p.p. per decidere sull'esito della messa alla prova, previa acquisizione della relazione da parte dell'U.E.P.E., in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (almeno 3 mesi in più del periodo indicato per lo svolgimento dei lavori).

AVVISA l'indagato/imputato che costituiranno elementi giustificativi della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova eventuali segnalazioni relative a:

- 1) grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- 2) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Qualora dovessero pervenire segnalazioni delle circostanze di cui ai punti 1) e 2), il giudice procederà alla revoca anche d'ufficio, previa fissazione di udienza ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. per la valutazione dei presupposti della revoca, di cui sarà dato avviso alle parti e alla persona offesa con preavviso di almeno dieci giorni.

MANDA alla cancelleria – con onere di curare l'iscrizione dell'ordinanza nel certificato del casellario ex art 3, c. 1 lett. *i bis* D.P.R. 313/2002 e per gli altri incombeni - e all'U.E.P.E. di \_\_\_\_\_, per quanto di competenza.

Ordinanza letta in udienza alle parti presenti con efficacia di notifica ai sensi dell'art. 148 co. 5 c.p.p.

Alessandria, \_\_\_\_\_ .

Il giudice